

SBARRA INSTALLATA A DUE METRI DAL SUOLO

Con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, alcuni sindaci, nonostante il volere del legislatore, proseguono la "persecuzione" nei confronti delle famiglie che viaggiano in autocaravan.

Per impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, si emana un'ordinanza per far in-

stallare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo.

Ancora una volta, come nel passato, occorre una lettera del Ministro che, rispondendo alla nostra istanza chiarisca che:

...Una sbarra limitatrice di sagoma (*esatta dizione: dissuasore di sosta*) installata sulla strada e/o parcheggio, in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l'installazione:

- viola l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada giacché non sussistono presupposti tecnici;
- viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 poiché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale indispensabile ausilio protesico;
- ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale l'articolo 185 del Codice della Strada. In presenza altezze inferiori alle sagome dei veicoli, il dissuasore deve essere corredato dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada. ...

LA SEGNALETICA STRADALE

Nel 1992 solo una piccola élite di cittadini si accorge che il Nuovo Codice della Strada è una Rivoluzione: un testo che detta ai Pubblici Amministratori indicazioni e regole essenziali per programmare proficuamente il traffico nel rispetto dell'ambiente e del cittadino.

Grazie al Nuovo Codice della Strada, nel nostro Paese la segnaletica stradale non deve essere installata casualmente e/o in vantaggio di alcuni ma vi è l'obbligo di uno specifico progetto, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico, integrato ed efficace, finalizzato a risparmi energetici e minor inquinamento.

Attraverso il Codice della strada (ben 8 articoli nel Codice e ben 85 articoli nel relativo

Regolamento) il Legislatore ha fornito tutti gli strumenti utili ai Pubblici Amministratori ma, alcuni, preferiscono non controllare se i propri uffici tecnici li utilizzino.

Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede a detti Enti solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete purché il provvedimento sia facilmente percepibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale.

In violazione proprio degli articoli 6 e 7, alcuni Pubblici Amministratori mantengono in essere e/o reiterano ordinanze prive di fasi istruttorie e prive di motivazioni (*in particolare in ordine ai criteri che hanno indotto l'amministrazione ad emanare l'ordinanza*), elevando un muro impenetrabile davanti a chi si propone di valutarne la condotta.